

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Via le dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 5.

Annessi: //.

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n.52. Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo al triennio normativo ed economico 2022 - 2024. Trattamento economico. Variante alla circolare M_D AB05933 REG2025 0208290 in data 3 maggio 2025.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito: M_D AB05933 REG2025 0208290 in data 3 maggio 2025.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Con la Circolare a seguito sono state impartite le disposizioni applicative in merito a quanto previsto dal D.P.R. indicato in oggetto, per il personale non dirigente delle Forze armate con riferimento al trattamento economico.

Dopo un più approfondito esame della stessa, anche a seguito di interlocuzioni intercorse con lo Stato Maggiore della Difesa, è stato necessario apportare alla stessa le seguenti modifiche.

1. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO

Sono state sostituite le tabelle indicate di seguito:

- 1) Tabella 1 – allegato “B” (Importo Lordo Vacanza Contrattuale);
- 2) Tabella 2 – allegato “C” (Stipendi Parametrali);
- 3) Tabella 4 – allegato “E” (Importo Aggiuntivo Pensionabile).

E' stata eliminata la Tabella 3 – “allegato D” (Retribuzione base volontari in ferma prefissata e allievi).

E' stato eliminato l'ultimo periodo nel terzo capoverso del sotto-paragrafo “nuovi parametri stipendiali art. 2, commi 1- 2 -3”, paragrafo 2”.

Con riferimento agli importi dovuti al personale di cui alla eliminata Tabella 3, ancorché l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 2025 n. 52 esclude il personale dirigente ed il personale volontario non in servizio permanente, si precisa che le modifiche del punto parametrale operate dal provvedimento normativo in esame determinano, altresì, l'incremento della retribuzione base per il personale volontario in ferma prefissata iniziale e rafforzato (ex art. 1791 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66) e per gli allievi di scuole e accademie militari (ex art. 1798 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66).

2. TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

Orario di lavoro – art. 7 (pagina 4)

Il testo è sostituito dal seguente:

“A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio.

La fruizione mediante recupero compensativo potrà avvenire anche in modalità frazionata fino alla totale compensazione.

Apposita domanda (modello a titolo di esempio in allegato “G”) dovrà essere presentata dal personale avente diritto, di massima entro la data del 30 aprile di ciascun anno del periodo considerato, in modo da consentirne all'Amministrazione un'adeguata e corretta programmazione.

Nel predetto periodo, comunque, qualora sia accertata l'eventuale disponibilità di risorse finanziarie, è possibile provvedere all'immediato pagamento anche delle ore destinate prioritariamente alla fruizione mediante recupero compensativo.

Decorso il termine del 31 dicembre dei due anni successivi, le eventuali ore ancora residue che non sia stato possibile recuperare per esigenze di servizio ovvero remunerare, sono comunque remunerate con il compenso per lavoro straordinario.”

Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber – art. 8 (pagina 4)

Comma 1 (Incremento dell'indennità supplementare “cyber”)

Il testo del paragrafo è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, in possesso di qualifica “cyber” ai sensi dell'articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti, articolazioni di Forza armata e interforze, individuati dai rispettivi ordinamenti, che svolgono attività di Cyber Sicurezza, la relativa indennità supplementare mensile è incrementata al 55 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

Indennità di rischio - art. 10 (pagina 4)

La tabella 6 di riferimento (Misure dell'Incremento dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei) è stata sostituita.

Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo – art. 14 (pagina 5)

Il termine “qualifica” deve intendersi sostituito con il termine “abilitazione”.

Indennità artigiani di Reparto – art. 16 (pagina 5)

L'indennità in questione è corrisposta, a parità di condizioni, anche al personale che pur in possesso di qualifica superiore IEDD e CMD, occupi una posizione organica di artigiano di Reparto.

Indennità manutentori aeromobili – art. 20 (pagina 6)

Il termine “istruzionale” deve intendersi sostituito con “istituzionale”.

Si precisa, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti normativi, che alle indennità del provvedimento si applicano:

- le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, volte a riconoscere al personale trasferito presso un ente percettore di una

indennità di impiego operativo fondamentale meno favorevole, il periodo trascorso nell'ente di provenienza, nelle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica ultimo citato;

- le previsioni di cui all'articolo 17, comma 8 della Legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni e/o integrazioni (ivi inclusa la modifica di cui all'articolo 9, comma 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52);
 - le disposizioni dell'articolo 4 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 255, attribuendo le indennità operative fondamentali e supplementari nella misura più favorevole, confrontando esclusivamente gli inquadramenti economico-giuridici ante e post avanzamento.
3. Una versione coordinata della circolare che include le modifiche di cui sopra è disponibile per semplicità di consultazione sul sito <http://www.persomil.difesa.it>.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. D.A. Fabio SARDONE